

RECENSIONE A O. ROSELLI (A CURA DI), CULTURA GIURIDICA E LETTERATURA NELLA COSTRUZIONE DELL'EUROPA, NAPOLI, EDITORIALE SCIENTIFICA, 2018*.

di Cristina Bertolino** e Tanja Cerruti***

Sommario. 1. Radici letterarie nel processo di integrazione europea. – 2. La costruzione giuridica dell'Unione europea.

86

1. Radici letterarie nel processo di integrazione europea.

Per cogliere sino in fondo il significato e il valore del riuscito Convegno *Cultura giuridica e letteratura nella costruzione dell'Europa*, tenuto a Firenze il 7 luglio 2017, e dei relativi Atti, pubblicati meritoriamente di recente, è indispensabile premettere alla prima delle due Sessioni in cui sono stati divisi i lavori della Giornata, incentrata su *La costruzione di un'anima europea* (pp. 29-230), la considerazione introduttiva di Luigi Dei, su quanto sia determinante e fondamentale la letteratura: “[f]atta di fantasia e di libertà creativa, ha sempre saputo cogliere i fermenti del momento e, distillandoli in romanzi, racconti, poesie, teatro ha dato linfa vitale alla ragione e ai suoi lumi per interpretare il presente e progettare il futuro” (p. 16).

Passato, presente e futuro che – come narrano gli Atti – muovono dalla originaria, forte tensione ideale di costruzione e integrazione dell'Europa per passare alla sua progressiva messa in crisi, rinchiusa purtroppo negli *ottusi* nazionalismi populistici, sovente incapace di cogliere le profonde *tradizioni costituzionali comuni* di ogni singolo Stato membro.

Del resto, Giuseppe Morbidelli aveva già ammonito, nell'*Intervento di apertura*, come “[l]a letteratura nel suo complesso, e in particolare la letteratura con innervature di giuridicità, costituisce una sorta di *additivo chimico* del processo di integrazione” (p. 10) e

* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Pur trattandosi del risultato di una comune riflessione, il par. 1 è da attribuirsi a Cristina Bertolino e il par. 2 a Tanja Cerruti.

** Professoressa Associata di Istituzioni di diritto pubblico – Università degli Studi di Torino.

*** Professoressa Associata di Istituzioni di diritto pubblico – Università degli Studi di Torino.

come, infatti, esista “una *Koinè* giuridica che supera i confini degli Stati in quanto ha in sé una vocazione all’universale e cui ripugnano le artificiose barriere politiche” (*ibidem*).

Addentrandosi nel contenuto della Prima Sessione, l’*Introduzione* di Paolo Grossi (pp. 29-33), che fa soprattutto riferimento al volto giurisprudenziale del diritto espresso dalla *Cour de justice* europea, richiama così l’acuminata lettura, per la verità ormai prevalente, del diritto come intimamente connesso alla storia e alla cultura della società, di cui e in cui vive; come esso appartenga alla fisiologia di questa società, sino a ricuperarne “il carattere di storia vivente e [...] di essere dimensione intrinseca della vita di ogni società storica” (p. 30). In questa prospettiva, ha pertanto ragione l’autorevole Presidente della nostra Corte costituzionale a individuare nella lingua il presupposto fondamentale della letteratura, per concludere come diritto e lingua siano chiamati a “contribuire alla identità di una comunità, magari di un popolo”: nel caso nostro, nella funzione identitaria dell’Unione europea.

Di fatto, nel presentare *Le ragioni del Convegno* (pp. 35-44), Orlando Roselli, che giustamente mostra *apprensione* per lo stato di difficoltà che l’Unione sta incontrando, si dichiara convinto che il processo di integrazione europea sia anche una complessa costruzione giuridica, la cui strada – sovente accidentata – è ultimamente costituita da un processo identitario comune, che molto può giovare e, in effetti, si è giovato, della letteratura.

Pietro Costa, nel dettagliato *L’identità europea fra memoria e progetto* (pp. 45-88), mostra così, correttamente, una continua attenzione alla memoria collettiva, espressione della dinamica politico-culturale di ogni società (p. 47); dunque, anche di quella europea. Trae dalla articolata ricostruzione della storia d’Europa “il senso di un’unità soggiacente alle sue evidenti lacerazioni” (p. 53) rappresentate – come è nella Risoluzione finale del *Joint International Committee for European Unity* (7-11 maggio 1948), vigorosamente ripreso dalla *European Cultural Convention* del 1954 – dal “commun héritage de civilisation chrétienne, de valeurs spirituelles et culturelles, et d’un commun attachement aux droits fondamentaux de l’homme, notamment à la liberté de pensée et d’expression” (p. 55).

Precisa è la ricostruzione – cui qui si rinvia, non potendo illustrarne adeguatamente i singoli momenti – delle diverse tappe europeiste: dall’originario, alto ideale di valorizzazione dell’unità dell’Europa dello storico inglese Arnold Toynbee, per il quale “ciò che rende unitaria e coesa l’Europa occidentale, al di là delle sue complicate vicissitudini, è la tradizione cristiana interpretata dalla Chiesa di Roma” (p. 53) – all’epoca, del resto, i

riferimenti, ricorrenti, sono alla cultura greca, a Roma (l'Impero, il *Corpus iuris*) e al cristianesimo, come “forza capace di raccogliere i precedenti lasciti” (p. 60) – al controverso libro, commissionato dal *Conseil d'Europe*, nel 1957, allo storico Max Beloff (*Europe and the Europeans. An International Discussion*, London, 1957).

In quegli anni, i '40 e '50, nei movimenti europeisti è infatti presente come una corrente carsica, secondo la quale “è insistito l'invito a una *presa di coscienza*, a una ridestata consapevolezza dell'unità profonda della storia europea” (p. 62). Tre elementi appaiono strettamente connessi: quelli della identità culturale, della identità politica e della unificazione europea. Occorrerà pertanto dimostrare – così chiosa l'Autore – che “l'Europa del futuro non potrà che essere l'Europa della libertà e dei diritti proprio in quanto erede di quella cultura europea (greco-romano-cristiana) sviluppatasi intorno al tema della dignità e centralità della persona” (p. 64).

Sopraggiunsero gli anni '60-'70, durante i quali – dice bene Costa – la retorica della memoria cede a quella del conflitto: nella *Déclaration sur l'identité européenne* (14-15 dicembre 1973) “viene quasi giustificato il passaggio da una *Herkunftsidentität* a una *Projektsidentität*” (p. 72): due versioni dell'identità, una sostenuta da una visione del passato e un'identità determinata dalla progettazione del futuro.

Risulta senza alcun dubbio interessante come l'Autore segua il difficile progetto della identificazione identitaria europea, messo in crisi nel decennio più recente, collocato sapientemente tra i due elementi, di chiaro sapore culturale, della memoria e del progetto. Può così scrivere che “[m]emoria e progetto, visione del passato e progettazione del futuro si influenzano e si sostengono a vicenda entro il processo di unificazione europea, in un gioco di sponda dove la formazione di una comune identità culturale viene intesa come la premessa di un'identità politica” (p. 73).

Né l'intenso e significativo substrato culturale viene attenuato negli ultimi tempi, *perigliosi* per l'Europa. Anche quando la *Convention sur l'avenir de l'Europe*, presieduta da Giscard d'Estaing, consegna al Presidente del Consiglio europeo il Rapporto finale del Progetto di un Trattato che istituirebbe una Costituzione per l'Europa (Roma, 18 luglio 2003), secondo la quale i valori di cui il vecchio Continente si fa portatore non consisterebbero più nella antica triade, ma in un non meglio precisato umanesimo (p. 77), Costa può a ragione concludere che “in ogni caso, memoria e progetto continuano a implicarsi a vicenda” (p. 86).

Il Convegno *vira*, a questo punto, decisamente sul versante letterario, entro il quale la relazione di M. Paola Mittica, *Le radici letterarie antiche della dimensione giuridica europea* (pp. 89-102), prova giustamente come “l’esigenza di coniugare alla competenza tecnica la sensibilità per l’umano che giunge dalla cultura umanistica è sempre più avvertita come una necessità” (p. 89). Del medesimo taglio è la relazione di Felice Casucci, *Le radici letterarie moderne della dimensione giuridica europea: profili generali* (pp. 103-144), sebbene il tema, svolto con convincente eleganza, pare all’Autore rischiare di “trascurare lo iato che s’interpone, in maniera eclatante, tra diritto (europeo) e letteratura (mondiale)” (p. 115). Di fatto, secondo Casucci, bisogna prendere ormai atto che le radici letterarie della pianta giuridica sono per la gran parte recise; la letteratura si sarebbe volta all’universale, al globale, così che “solo la traduzione, come *lingua comune dell’Europa* sembra, con le sue spinte alla *mediazione culturale*, poter conseguire un’osmosi tra diritto e letteratura” (p. 117).

Anche Katia Fiorenza, *Le radici letterarie moderne della dimensione giuridica europea. L’influenza delle testimonianze letterarie sulla giurisprudenza delle Corti europee di vertice* (pp. 131-144), dà adeguatamente testimonianza e prova di come l’impatto delle citazioni letterarie sulle decisioni non appaia particolarmente significativo (p. 132), e conclude per lo speciale portato della traduzione, con la sua presenza stabile e diffusa nello scenario giuridico europeo: “[l]a traduzione può essere definita la lingua letteraria per eccellenza e, a sua volta, il linguaggio letterario, per la naturale vocazione che la letteratura mostra nell’*universalizzare* la tematica che essa indaga, potrebbe essere qualificato come linguaggio unificante” (p. 144).

Di un profondo *riscatto* culturale per l’Europa, la cui crisi istituzionale è evidente, parla Alberto Vespaziani, *La costruzione di un lessico costituzionale comune europeo: il caso del Decamerone* (pp. 145-170), il quale presenta appunto il Decamerone quale “testo classico della cultura europea” e vi coglie come *leitmotiv* giuridico “il contrasto tra i dettami delle norme positive – giuridiche, religiose e sociali – che pretendono di disciplinare la condotta umana, e le leggi della natura, vale a dire le esigenze inderogabili del corpo e delle passioni, che quasi sempre finiscono per prevalere” (p. 151).

Per Luciano Vandelli, *Potere e burocrazia nella letteratura: qualche osservazione su Frank Kafka* (pp. 171-191), nelle parabole kafkiane “l’incubo burocratico diventa il mondo, si traduce nella metafisica della condizione umana” (p. 174) e, con riferimento alla

descrizione fattane anche da Max Weber e da Aldous Huxley, conclude che “il potere e la burocrazia si presentano, in letteratura, come metafisica della nostra vita, della nostra ottusità e dei nostri difetti” (p. 191).

Inserito in questa Sessione, l’ampio lavoro di Corrado Malandrino, *Dalla letteratura politico-giuridica di ispirazione federalista alla crisi del sentire europeista* (pp. 193-229) è, per sua ammissione, di “natura prevalentemente storico-politica”, volto ad abbozzare una spiegazione di come – sino a un decennio fa – si sia passati da una situazione patrocinante l’obiettivo della unità europea all’odierna crisi del movimento europeista e del ‘sentire europeista’ presso larghe masse popolari.

Vengono studiati Giuseppe Mazzini e Carlo Cattaneo, esaminata a fondo la costante istanza europeista del Risorgimento nazionale; presentata (pp. 197 ss.) una convincente rassegna critica dei principali pensatori della letteratura federalista che hanno influenzato la maturazione e la fortuna della coscienza europeista. Risultano poi opportunamente illustrati il pensiero di Carlo Rosselli e Silvio Trentin; documentati i progetti federalisti della Resistenza (pp. 215 ss.), sino alla coinvolgente partitura del Manifesto di Ventotene.

Non viene inoltre taciuto l’attuale processo di disintegrazione europea nella progettualità politica (p. 222), che ha contribuito alla crisi *esistenziale* europea, per cui si rende necessario il passaggio verso una terza strada, quella dell’unità politica e di una profonda riforma istituzionale, e di come sia ancora possibile, su quali basi teorico-politiche e sulla scorta di quali strategie, intraprendere un nuovo patto federale (pp. 223 ss.).

Per meglio inserire l’intervento dell’Autore nello spirito e nei contenuti tematici di questa Prima Sessione, si può dunque concludere sostenendo che probabilmente una ampia e approfondita cultura letteraria riuscirebbe più facilmente ad approdare ad un tale auspicato risultato.

2. La costruzione giuridica dell’Unione europea.

L’anelito alle riforme istituzionali si percepisce anche nel saggio di Adelina Adinolfi, *Le dinamiche politico-istituzionali dell’Unione europea tra limiti della procedura decisionale e rilevanza dei valori comuni* (pp. 233-254) che, aprendo la seconda Sessione dei lavori, dedicata a *La costruzione di uno jus commune europeo*, riporta il discorso su un piano

prettamente giuridico-politico. L'Autrice si concentra sulle procedure decisionali dell'Unione europea per constatare come, benché coinvolte anch'esse in quella più generale tendenza verso una maggiore democratizzazione che ha segnato gli ultimi decenni (come dimostrano la valorizzazione del ruolo del Parlamento europeo e la sottoposizione a principi e valori comuni, fra cui quello di solidarietà), esse continuano a riflettere, nel "doppio binario" (p. 250) – parlamentare e intergovernativo – su cui procedono, la "dialettica che costantemente si sviluppa tra la (... *omissis*) veste formale di organizzazione internazionale e la prospettiva tendenziale di unità politica" (p. 235) che ancora caratterizza l'Unione.

Le peculiarità derivanti dalla sopracitata doppia anima dell'UE emergono anche in un particolare ramo del suo ordinamento giuridico, quello amministrativo, su cui le interessanti considerazioni di Mario P. Chiti, *La formazione di un diritto amministrativo europeo* (pp. 255-276), mettono in luce la significativa evoluzione che ne ha caratterizzato sia le dinamiche interne, sia il rapporto con il diritto amministrativo dei singoli Stati membri, per quanto il fatto che "oggi il diritto amministrativo europeo sia pervenuto ad un esito *costituzionale*" non ne implichi il consolidamento definitivo (p. 256). La strada della formazione del diritto amministrativo europeo parte dall'iniziale negazione dello stesso (motivata sulla base del legame che deve necessariamente intercorrere fra diritto amministrativo e Stato nazionale nonché sull'assenza di una struttura amministrativa delle Comunità), passa per i "fondanti *anni cinquanta* del secolo scorso" (p. 258), in cui anche grazie alle pronunce della Corte di Giustizia, la CECA tende a caratterizzarsi in senso amministrativo, lascia quindi spazio a un lungo periodo in cui l'attenzione si concentra più sulla dimensione costituzionale, arriva all'Atto Unico, che segna "il ritorno a questioni di natura amministrativa" (p. 260), per poi culminare nel Trattato di Maastricht, artefice della "formale ricomposizione dei profili costituzionali ed amministrativi del sistema sovranazionale europeo" (p. 260). Il massimo sviluppo del diritto amministrativo europeo viene raggiunto nell'ultimo decennio del secolo scorso, quando trova coronamento normativo nelle previsioni sia dei Trattati di Amsterdam e Nizza, sia e soprattutto della Carta di Nizza e del Trattato di Lisbona che dedica alla Pubblica Amministrazione tre specifiche disposizioni (gli artt. 6, 197 e 298 TFUE). La mutata attitudine verso il diritto amministrativo europeo si riflette anche nel pensiero della dottrina i cui capisaldi vengono ricondotti: all'assenza di posizioni negazioniste sull'esistenza di un diritto amministrativo

europeo; alla percezione dello stesso in termini non di netta separazione da quello degli Stati membri ma di dimensione multilivello fra le due realtà, nazionale e sovranazionale, quando si trovino ad operare congiuntamente; all'assunzione, da parte dello spazio amministrativo europeo, dei connotati di un sistema di diritto positivo anziché di un modello dottrinario in fieri, nel quale è possibile percepire anche l'apporto del nostro Paese. L'esame delle singole branche del diritto dell'Unione prosegue con le riflessioni di Giuseppe Vettori in *La funzione del diritto privato europeo* (pp. 277-299). I tentativi di uniformazione avviati in questo ambito dagli anni ottanta del secolo scorso ed estesi sia al fronte contrattuale, sia a quello della tutela dei consumatori, hanno subito una forte battuta d'arresto con la crisi economica iniziata nel 2007 che, inducendo le Istituzioni comunitarie a concentrarsi sul rafforzamento della dimensione sociale, ha riportato alle radici del progetto europeo la parabola dei tentativi di uniformazione, la quale deve tenere conto del fatto che la politica monetaria dell'Unione incontra un limite nelle "funzioni di ordine proprie del diritto privato" (la citazione dell'Autore è da C. Joerges, p. 281).

La tendenza verso l'armonizzazione del diritto privato europeo vede dei lontani precedenti nella prassi giurisprudenziale – caratterizzata dall'attenzione verso le regole degli altri – che si era affermata sia nel vecchio continente sia nelle allora colonie dopo il XV secolo per interrompersi con la formazione degli Stati nazionali nel XIX. Il processo di dialogo, anche istituzionalizzato, fra le Corti nazionali e quelle sovranazionali avviato di recente in Europa sembra rifarsi alla tradizione nella volontà, incoraggiata anche dagli studi dottrinari, di favorire la circolazione dei modelli di tutela e si pone in sintonia con l'esigenza che la protezione delle posizioni giuridiche sia assicurata oggi non solo dalla legge che, con metafore interdisciplinari, viene dipinta come non più idonea a "rappresentare e regolare la realtà" (p. 289) ma anche dai principi che, utilizzati soprattutto nel diritto costituzionale ed amministrativo europeo, meriterebbero una più diffusa considerazione anche in quello privato, in cui contribuiscono ad incrementare la discrezionalità dei Giudici.

Nell'attuale contesto in cui le trasformazioni che hanno interessato l'ambito economico si stanno ripercuotendo anche sulla sfera sociale e istituzionale, richiedendo una forte risposta politica, il diritto civile potrebbe apportare solo qualche contributo. In un sistema giuridico in cui le posizioni non si esauriscono più nel diritto soggettivo e nel dovere giuridico ma "emergono costruzioni capaci di aprirsi a tutte le particolarità dell'esperienza, assicurate

da nuovi organi e da nuovi strumenti a seconda del tipo di interessi da proteggere e del bilanciamento di principi da attuare” (p. 298), risulta particolarmente importante un quadro europeo con fonti precise e garanzie giurisdizionali.

Le problematichità e i condizionamenti derivanti dalla costruzione di uno spazio giuridico europeo interessano anche la branca del diritto penale in cui, come puntualmente osserva Francesco Palazzo, *Tutela della legalità come creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa* (pp. 301-309), il processo di “europeizzazione” della materia, oggetto di visioni divergenti fra correnti di pensiero “con sensibilità essenzialmente penalistica” o “europeista” (p. 303), ha fatto emergere da un lato gli sforzi compiuti nell’ultimo decennio dall’Unione di rendere più saldo il quadro della legalità europea, accentuando l’interesse sui diritti e riducendo quel deficit di democraticità che veniva rimproverato alle procedure legislative, dall’altro lato l’eccessiva discrezionalità concessa al giudice nazionale, investito di nuove *opportunità ermeneutiche* sia nei confronti del diritto europeo, incluso quello derivante dalla Convenzione europea sui Diritti dell’Uomo, sia rispetto alle decisioni di disapplicare il diritto interno.

L’Autore conclude con un richiamo alla vicenda Taricco, i cui sviluppi farebbero emergere l’idea che la legalità penale sia una parte essenziale del patrimonio europeo comune.

Forte di un approccio intersettoriale il saggio di Barbara Pozzo, *Pluralità dei linguaggi giuridici europei e costruzione di un ordinamento comune* (pp. 311-330), affronta uno degli aspetti peculiari dell’edificazione giuridica dell’Unione europea, il multilinguismo. Partendo dal percorso che, nei diversi ordinamenti e con particolare riferimento all’ambito giuridico, ha portato al passaggio dall’uso del latino a quello delle lingue nazionali, l’Autrice s’interroga sulla situazione attuale dell’Unione il cui multilinguismo, assunto a valore, rappresenta altresì una sfida che le Istituzioni si stanno impegnando ad affrontare, cercando di elaborare, soprattutto in alcuni settori come quello contrattuale, un Quadro Comune di Riferimento. Acclarato il dato per cui, nonostante la coufficialità dei diversi idiomi, quello in assoluto più utilizzato è l’inglese, *lingua franca* dell’Unione, non se ne possono ignorare i diversi aspetti problematici che concernono: la presenza, al suo interno, di diverse varianti; la sua inidoneità ad esprimere alcuni concetti giuridici propri dei sistemi di *civil law*; la situazione paradossale che farà seguito alla Brexit, quando l’inglese cesserà di essere una delle lingue ufficiali dell’Unione.

Nel suo ricco lavoro, Lidianna Degrassi, *Salvaguardia del pluralismo culturale e*

linguistico come parte dell'identità europea (pp. 331-367), muove da una prospettiva vicina concentrandosi su tre aspetti particolari della “costruzione europea” e della convivenza, al suo interno, fra la dimensione nazionale e quella sovranazionale: l'identità, il pluralismo linguistico e il pluralismo culturale. Quanto alla prima, l'Autrice, reputando che essa venga intesa più nella sua dimensione individuale che in quella collettiva, ripercorre la diatriba fra coloro che, in una prospettiva di continuità, ne ravvisano la coincidenza con l'identità nazionale e coloro che, pur nella convinzione della presenza di basi comuni, intravedono una soluzione di continuità fra le due e dà atto dell'emersione di una corrente alternativa che, discostandosi dal tema delle radici identitarie, propone di “abbracciare una visione laica e cosmopolita della società, legata ad un identitarismo per quanto possibile riconducibile al concetto di bene comune” (p. 342).

Sul pluralismo culturale, si rileva come i Trattati preferiscano ricorrere all'espressione *diversità culturale*, di cui dalla normativa comunitaria (specie dall'art. 167 TFUE) si può ricavare una dimensione *intra moenia* – che vede l'Unione protagonista di azioni di sostegno, coordinamento e completamento in una materia la cui titolarità resta in capo agli Stati membri – e una dimensione *extra moenia*, in cui l'Unione risulta promotrice di tale valore anche oltre i propri confini.

Un discorso analogo interessa la lingua, descritta dai Trattati non tanto in termini di pluralismo quanto di diversità e che vede l'Unione limitarsi a rispettare le decisioni assunte dagli Stati, titolari ancora una volta della competenza in materia, pur nella consapevolezza che si tratti di una ricchezza da valorizzare. L'Autrice esprime però la sua contrarietà a questo approccio in quanto la lingua, soprattutto quella madre, costituisce uno dei diritti fondamentali dell'uomo e come tale anche a livello europeo andrebbe sostenuta da azioni di tutela, anziché risultare solo oggetto di misure di *salvaguardia*, potendo il riconoscimento degli idiomi nativi, considerati beni comuni materiali e immateriali al pari di territorio e ambiente, nonché fattori identitari inclusivi, costituire la base di una nuova partenza per la costruzione di una «solida identità europea» (p. 367).

Complessivamente il volume curato da Orlando Roselli si distingue meritoriamente nel panorama della letteratura giuridica per l'originalità del suo approccio interdisciplinare ma anche perché attraverso lo stesso cerca di dimostrare come la comunanza delle radici culturali e, nella fattispecie, letterarie tra i popoli dell'UE vada letta in segno di continuità con quella comunanza di valori e principi che, nel rispetto delle identità costituzionali

nazionali, consentono di erigere un ordinamento giuridico, comprensivo di un sistema di tutela dei diritti umani, almeno in parte unitario.

Abstract: Soffermendosi sui punti salienti dei diversi saggi proposti nel volume, lo scritto tenta di fare emergere, sulla scia dell'opera recensita, come nel processo di integrazione europea i numerosi punti di contatto che si riscontrano in ambito letterario abbiano trovato e possano trovare ancora un risvolto anche sul piano giuridico.

Abstract: Focusing on the highlights of the various essays, the work aims to underline that in the framework of the European integration process the common elements emerging from literature found and can still find several contact points also in the legal order.

Parole chiave: letteratura europea – processo di integrazione europea – ordinamento giuridico europeo.

Key words: European literature – European integration process – European legal order.